



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI n° 11336
III I Cl 3	

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;
- Visto l'art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24.10.1996, n. 4455;
- Visto l'art. 70 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza emanato con D.R. 25.09.1996 n. 3994;
- Visto il "Regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne a pagamento" emanato con D.R. 03.05.1999 n. 1717;
- Atteso che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno porre allo studio di una Commissione la disciplina delle convenzioni per attività conto terzi ed una eventuale revisione del suddetto Regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne a pagamento;
- Atteso che la Commissione all'uopo costituita ha concluso i propri lavori proponendo delle modifiche al vigente regolamento;
- Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e 28 ottobre 2005, hanno deliberato di approvare le modifiche proposte dalla suddetta Commissione di studio.

DECRETA

- Il "Regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne a pagamento" è modificato nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
- Il presente decreto sostituisce il precedente, emanato con D.R. 03.05.1999 n. 1717.

Catania **12 DIC. 2005**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
12 DIC. 2005
Prcl. 71573

Il RETTORE
(Ferdinando Latteri)

REGOLAMENTO DI ATENEО PER LE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI ED ALTRE
PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO

Norme generali

Art. 1

Il presente Regolamento definisce e disciplina le prestazioni conto terzi che l'Università degli Studi di Catania, nel rispetto della sua primaria funzione scientifica e didattica, esegue nei confronti di Enti pubblici e di privati per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di consulenza, di assistenza e di servizi. Le suddette prestazioni hanno, di norma, per oggetto:

- attività di ricerca pura o applicata;
- attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
- attività di didattica e/o formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
- analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;
- consulenza e assistenza professionale per la redazione di progetti architettonici, ingegneristici, project financing, aziendali, nonché nel campo legale.

Rientrano, quindi, nel conto terzi le attività comprese nella sopraccitata declaratoria in cui, a fronte della prestazione, il committente assume l'impegno a pagare il relativo corrispettivo.

Rientrano, altresì, nel conto terzi le attività commissionate da Enti Pubblici con propri decreti, e altri atti amministrativi, previo pagamento di specifici corrispettivi.

Tali prestazioni vengono eseguite avvalendosi del contributo di personale interno e esterno all'Università. Il personale interno dell'Università svolge tali prestazioni (di norma al di fuori dell'orario di servizio) secondo modalità atte a garantire, comunque, il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Con tali prestazioni, che vengono eseguite dietro il pagamento di un congruo corrispettivo, l'Università intende sviluppare **la capacità imprenditoriale** e la professionalità delle strutture centrali e periferiche ai fini di potenziare le risorse dell'Ateneo.

Definizioni

Art. 2

Si intendono come **prestazioni di ricerca** quelle attività in cui le finalità preminenti sono a carattere innovativo, sia in campo scientifico che in campo tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico o applicativo.

Si intendono come **prestazioni di formazione e didattica** i corsi e le attività seminariali di qualificazione professionale e di aggiornamento, commissionati all'Università che possono essere svolti anche in collaborazione con Enti esterni pubblici o privati il cui controllo scientifico/didattico è assicurato da docenti e/o strutture dell'Università.

Si intendono come **prestazioni di consulenza e di assistenza** quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti e, in generale, quelle attività di supporto tecnico e scientifico che richiedano un uso delle risorse dell'Ateneo. Vanno qui compresi pareri, assistenza professionale, attività professionali, prestazioni di carattere sanitario ivi comprese le prestazioni di laboratorio che non rientrano nella disciplina delle prestazioni svolte per il Servizio Sanitario Nazionale ricomprese nel Protocollo d'Intesa Regione-Università, nonché le Sperimentazioni cliniche su farmaci.

Si intendono come **prestazioni per servizi** analisi, anche numeriche, controlli, prove, tarature, esperienze e prestazioni tecniche e tecnico-scientifiche che vengono fornite mediante certificazioni o documentazioni tecniche recanti risultati di analisi, anche numeriche, esperienze e misure su materiali, apparecchiature o strutture. Di tali risultati il committente gode di piena disponibilità.

Art. 3

Per l'esecuzione di prestazioni di **ricerca, di consulenza, di assistenza e/o di formazione e didattica** è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra l'Università e il Committente.

Le convenzioni sono approvate dagli Organi di Governo delle strutture decentrate se formulate in conformità ad appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e se inferiori agli importi annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi vengono proposte dagli Organi di Governo sopraccitati e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Per le **prestazioni per servizi**, di norma, non è necessaria la stipula di una convenzione ma è sufficiente una richiesta scritta da parte del Committente.

Ambito di applicabilità

Art. 4

Nella convenzione stipulata tra l'Università e il Committente viene, di norma, previsto:

1. **lo svolgimento di un'attività di studio o altro su specifici argomenti proposti dal committente stesso secondo propri esigenze e programmi;**
2. **controlli e verifiche a favore del committente anche prima della scadenza delle attività;**
3. **il trasferimento al committente della proprietà dei risultati ottenuti;**

Restano comunque esclusi, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 30.12.1981, dall'applicazione del presente regolamento:

- a. i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che seguono l'apposita regolamentazione;
- b. di norma i finanziamenti erogati da Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla legge 20.03.1975, n. 70 (tra cui il CNR), dall'U.E. e da altri Enti Pubblici nazionali e internazionali.
- c. i finanziamenti erogati in base a convenzioni e contratti stipulati ai sensi degli artt. 87 e 92 del D.P.R. 382/80.

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del presente regolamento quei finanziamenti per i quali è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti al personale.

Art. 5

La disciplina di cui al presente Regolamento si applica anche ai rapporti interni tra Amministrazione Centrale, Dipartimenti e Centri per le attività contemplate all'art. 2. Tali rapporti vanno regolati contabilmente mediante l'emissione di documenti contabili.

Eventuali controversie connesse con i predetti rapporti saranno sottoposte al Garante dell'Ateneo, istituito ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Contratti e convenzioni per attività di ricerca

Art. 6 - Ricerca Finanziata

L'Università può acquisire da soggetti pubblici o privati, mediante contratti o convenzioni, finanziamenti per lo svolgimento di ricerche commissionate in cui l'interesse del committente è prevalente ovvero che rivestano per la stessa Università un interesse proprio in tale caso all'interesse del committente si aggiunge quello dell'Ateneo.

I contratti o le convenzioni di cui al comma precedente possono prevedere anche che, unitamente a risorse finanziarie, siano forniti dal contraente beni o servizi utili allo svolgimento delle ricerche.

Un'apposita clausola degli atti negoziali di cui al presente articolo deve disciplinare il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche, prevedendo:

- nei casi di ricerche che rivestano per la stessa Università un interesse proprio o comunque prevalente rispetto all'interesse del finanziatore, la proprietà dei risultati in capo all'Università, ovvero la comproprietà degli stessi fra i contraenti se, valutate tutte le circostanze e le condizioni del contratto nonché gli apporti finanziari e le altre risorse fornite dall'altro contraente, la condivisione è da ritenere giustificata;
- sempre nei casi di cui al punto precedente, l'indicazione esplicita del diritto dell'Università di pubblicare i risultati della ricerca senza alcun vincolo diverso dalla menzione del contraente quale soggetto che ha contribuito alle ricerche, e fatta salva, nel caso della comproprietà dei risultati, una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di detto diritto nell'eventualità che si debba valutare l'interesse a procedere alla protezione brevettuale dei risultati in discorso;
- nei casi di ricerche commissionate, il regime dei risultati della ricerca, di norma di proprietà del committente, e l'indicazione delle condizioni per la utilizzazione e la pubblicazione degli stessi.

- Il contratto o convenzione deve altresì disciplinare, con apposita clausola, il caso in cui l'esecuzione della ricerca possa portare alla realizzazione di risultati brevettabili; nella determinazione del contenuto di tale clausola si devono applicare le norme e principi contenuti nel Regolamento dell'Università degli Studi di Catania in materia di brevetti.

Art. 7 - Contributi di Ricerca

Si intendono per contributi di ricerca, **quindi non rientranti nell'attività commerciale, le somme erogate da enti pubblici o privati come sostegno finanziario** a una particolare ricerca senza che venga posto a carico dell'Università alcun vincolo e/o onere ad eccezione di quanto previsto qui di seguito:

- fornire all'ente committente un rapporto finale della ricerca;
- nominare l'ente contribuente quale finanziatore della ricerca, nelle pubblicazioni che esporranno i risultati della ricerca stessa.

Si precisa che nel caso in specie la proprietà dei risultati della ricerca sono di **esclusiva** spettanza **dell'università**.

Determinazione dei corrispettivi

Art. 8

Per la determinazione del corrispettivo, al netto dell'eventuale IVA, si dovrà tenere conto delle seguenti tipologie di costo:

1. spese per la remunerazione delle risorse umane interne (personale docente e tecnico-amministrativo) ed esterne utilizzate nello svolgimento della prestazione. Gli emolumenti vanno commisurati esclusivamente alla effettiva prestazione resa;
2. spese per consumi di diretta imputazione;
3. quote spese generali della struttura (almeno il 5% del corrispettivo);
4. quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate;
5. accantonamento per fondo ricerca di Ateneo - almeno l'1% del corrispettivo -;
6. accantonamento per fondo comune d'Ateneo -4% del corrispettivo -;
7. accantonamento per fondo supporto, **legale, contabile, fiscale**, dell'amministrazione centrale alle attività del conto terzi - 1 % del corrispettivo;
8. accantonamento per fondo di riserva - 4% degli utili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare le percentuali di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 8.

Il corrispettivo, se riconducibile a tariffe professionali, non potrà essere inferiore ai minimi previsti dalle stesse.

Nel caso si tratti di prestazioni a carattere ripetitivo, per le quali è opportuno stabilire un tariffario interno all'Amministrazione, o a carattere non ripetitivo e non previsto dalle tariffe professionali, il

responsabile della prestazione calcolerà comunque il corrispettivo secondo i criteri economici di cui al comma 1°.

La stipula della convenzione resta subordinata alla previsione di un risultato economico positivo che non può essere inferiore al 2% del corrispettivo.

L'utile derivante dalle prestazioni sarà destinato a beneficio della struttura che le esegue.

Art. 9

La struttura, entro un mese dal completamento, è tenuta a presentare all'Amministrazione centrale il rendiconto. Al fine di esercitare la prevista attività di vigilanza, l'Amministrazione rileverà gli eventuali scostamenti, facendo il raffronto con il preventivo.

Il rendiconto dovrà essere integrato da relazione esplicativa delle cause di eventuali scostamenti.

L'Amministrazione relazionerà annualmente in merito all'attività contabile e amministrativa all'Osservatorio previsto dall'art. 50 dello Statuto.

Per le **prestazioni per servizi** non oggetto di specifica convenzione, la struttura, con periodicità semestrale, è tenuta a presentare all'Amministrazione il consuntivo redatto con gli stessi criteri di cui all'art. 8.

Fondo comune di Ateneo

Art. 10

Al termine dell'anno finanziario il fondo comune d'Ateneo verrà ripartito, mediante appositi criteri stabiliti d'intesa con le OO.SS., in sede di contrattazione decentrata.

Fondo di riserva conto terzi

Art. 11

Al fine di evitare che la gestione istituzionale dell'Università debba sopportare eventuali perdite economiche rinvenienti da incarichi nell'ambito dell'attività conto terzi viene istituito il "Fondo riserva conto terzi".

Detto fondo viene alimentato con l'accantonamento del 5% calcolato sugli utili determinati in base a criteri di cui all'art. 8.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo viene riservato al Consiglio di Amministrazione che ne potrà disporre per la copertura di eventuali perdite economiche scaturenti dai consuntivi per le attività conto terzi.

In tale occasione il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare, inoltre, le ragioni che hanno determinato la perdita.

Nel caso di reiterate perdite, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'applicazione, a carico del Responsabile, della sanzione di biasimo, della riduzione dei compensi previsti, oppure del divieto di prestare, per un periodo di tempo limitato, la propria opera in attività disciplinate dal presente Regolamento.

Convenzioni

Art. 12

Le prestazioni sono assunte sulla base di schemi tipo di convenzione approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Le convenzioni sono stipulate dal responsabile della struttura interessata previa deliberazione del Consiglio della struttura stessa. Tale deliberazione deve, in particolare, contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il responsabile della prestazione da individuare tra: i docenti afferenti alla struttura; il personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore al DI; i tecnici di C4 (collaboratori tecnici), purché medici;
- c) i nominativi del personale della struttura che partecipa alla prestazione, con l'indicazione dei singoli emolumenti attribuiti;
- d) il personale afferente ad altre strutture dell'Ateneo, o le risorse umane esterne all'Ateneo stesso, che partecipano alla prestazione con l'indicazione dei singoli emolumenti a questi attribuiti;
- e) il corrispettivo complessivo determinato in base agli elementi di costo previsti nell'art.8;
- f) l'attestazione di conformità della convenzione al presente Regolamento.

Le convenzioni possono essere stipulate dal responsabile della struttura interessata senza la preventiva deliberazione del Consiglio della struttura stessa, salvo successiva ratifica, quando riguardino prestazioni di importo non superiore a quanto stabilito con delibera della struttura.

In relazione alla natura professionale dell'incarico il committente potrà indicare l'unità di personale da utilizzare per l'attuazione dell'incarico stesso.

Entrata in vigore

Art. 13

Il presente Regolamento sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Università.

Norme transitorie e finali

Nelle convenzioni va prevista una clausola che vieta di citare espressamente l'Università per scopi promozionali, salvo espressa autorizzazione della struttura interessata.

Ogni convenzione stipulata dalle strutture decentrate dovrà essere stilata in triplice originale, uno dei quali dovrà essere inviato all'Area Legale dell'Ateneo, che cura un apposito "archivio generale delle convenzioni". Devono, altresì, essere trasmessi alla stessa Area gli eventuali ulteriori atti che comportino modifiche o proroghe della convenzione stessa.

